

Causa D.S. c. Italia – Prima Sezione – sentenza 24 giugno 2021 (Ricorso n. 14833/16)

Diritto a un giusto processo – Patologie contratte in seguito a emotrasfusioni – Risarcimento del danno riconosciuto dal giudice – Mancata ottemperanza da parte del Ministero della Salute – Violazione dell’art. 6 CEDU sotto l’aspetto del giusto processo - Sussiste.

Diritto di proprietà – Patologie contratte in seguito a emotrasfusioni – Risarcimento del danno riconosciuto dal giudice – Mancata ottemperanza da parte del Ministero della Salute – Violazione dell’art. 1 Prot. 1 - Sussiste.

La mancata esecuzione di una decisione interna definitiva, che riconosce al ricorrente il diritto al risarcimento per i danni subiti da trasfusione di sangue infetto viola sia l’art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo del diritto di accesso a un tribunale; sia l’art. 1 Prot. n. 1, relativo al diritto al diritto di conseguire e conservare le poste patrimoniali.

Fatto. Il ricorrente si è rivolto alla Corte lamentando il ritardo nell'esecuzione della sentenza del giudice nazionale che aveva condannato il Ministero della Salute al pagamento di un indennizzo per i danni causati da una infezione post-trasfusionale risalente al 1980. Nel 1999 il ricorrente avviò un procedimento civile contro il Ministero della Salute per ottenere il risarcimento del danno. Nel 2001, il tribunale condannò il Ministero a risarcire il ricorrente, nella misura da quantificare nell'ambito di un procedimento separato. Tale sentenza è divenuta definitiva. Nello specifico, dopo il rinvio da parte delle Sezioni Unite, il 23 febbraio 2015, la nuova sezione della corte d'appello respinse il ricorso del Ministero, notificando la sentenza il giorno stesso.

Parallelamente al procedimento descritto, nel 2005 il ricorrente aveva promosso un altro giudizio per ottenere la quantificazione della somma alla quale aveva diritto. La relativa sentenza di primo grado riconobbe il diritto ad un indennizzo pari a 251.732,38 EUR nel 2011, fu confermata dalla corte d’appello nel 2017 ma vi fu data esecuzione solo nel 2019.

Diritto. Il ricorrente lamentava il protrarsi della mancata esecuzione della sentenza che gli aveva riconosciuto un diritto di essere risarcito per il danno che aveva subito a seguito di una infezione post-trasfusionale. Nello specifico, la sentenza che riconosceva il diritto all’indennizzo è stata eseguita soltanto nel 2019, ossia quasi nove anni dopo la sua adozione, dando luogo ad una possibile violazione del diritto di accesso al tribunale, sancito dall’articolo 6 della Convenzione, e del diritto di proprietà di cui all’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.

La Prima sezione – in composizione plenaria – considera che la vicenda si è sviluppata su un arco di tempo tale che il ricorrente si è trovato, a tutti gli effetti pratici, nell'impossibilità di beneficiare dell'attuazione di una decisione emessa in suo favore, tra l’altro inerente a una materia delicata come quella della tutela della salute. In tal senso, vi è stata violazione dell'articolo 6 della Convenzione, sotto il profilo dell’accesso a un giudice. Inoltre, intendendo il ricorrente come titolare di un credito esigibile in virtù di una sentenza divenuta definitiva, la Corte ha individuato una violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione nella condotta delle autorità nazionali che hanno impedito al ricorrente di percepire l'importo che gli era stato accordato per un così lungo periodo.

In ragione delle violazioni dedotte, la Corte ha accordato al ricorrente la somma di 10.000 EUR per danno morale e la somma di 12.060,24 EUR per le spese sostenute per i procedimenti dinanzi alle giurisdizioni interne, più l’importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta.

La sentenza è divenuta definitiva il 24 settembre 2021.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 6 CEDU

Art. 1 Protocollo n. 1

PRECEDENTI

A. e altri c. Italia 2016